

REGOLAMENTO REACH E DIRETTIVA BIOCIDI

REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals, il nuovo regolamento europeo operativo dal 1° Giugno 2007, il cui obiettivo è quello di permettere un utilizzo responsabile delle sostanze chimiche. REACH contempla la registrazione presso la Comunità Europea sia delle nuove sostanze, che di quelle già esistenti sul mercato.

E' un nuovo sistema radicale studiato per integrare la responsabilità di un uso sicuro dei prodotti chimici al di fuori della sola autorità del produttore. Il REACH si applica a tutti i prodotti chimici (prodotti o importati **ma con alcune eccezioni**) nella UE in quantità di 1 ton o più all'anno.

Ai Produttori e Importatori di prodotti chimici sarà richiesto di raggruppare le informazioni di pericolosità, di stimare i rischi, classificare e etichettare. Per quantità maggiori o uguali alle 10 ton per anno, la stima dei rischi è estesa alla preparazione degli scenari stimabili per esposizioni sull'uomo e nell'ambiente, alle raccomandazioni per la riduzione del rischio, in quali dovranno essere comunicati agli utilizzatori attraverso le Schede di Sicurezza.

Queste informazioni saranno sottoposte tramite un dossier, alla nuova Agenzia Chimica Europea con sede a Helsinki. La quantità e la qualità delle informazioni richieste, aumenterà in linea con il tonnellaggio annuale per produttore /importatore (> 1 ton, >10 ton, >100 ton, >1000 ton).

Il REACH non comprende, però, la registrazione di sostanze regolate da altri schemi Normativi come le sostanze Biocidi, Medicinali e Polimeri, etc. In merito ai prodotti Biocidi è opportuno ricordare che acquisiranno dalla Normativa Reach la sola nuova struttura delle schede di Sicurezza.

Poiché esistono sostanze e/o preparati con impieghi o usi diversi è opportuno effettuare un chiarimento importante. Ciò che discrimina l'appartenenza di una sostanza e/o preparato alla Normativa Reach o Biocidi è il modo di impiego, o meglio lo scopo per il quale la sostanza viene impiegata. Quindi, nel caso delle soluzioni di Acido Peracetico, attualmente prodotte da Promox, è necessario effettuare la seguente distinzione:

Sostanza/Preparato	Impiego/Modo D'uso	Regolamento
Ac. Peracetico	Biocida	Direttiva 98/8/CE - Biocidi
Ac. Peracetico	Intermedio di Sintesi, Altri usi a scopo non Biocida	Regolamento CE n. 1907/2006 - Reach

Attualmente la registrazione dell'acido Peracetico ad uso Biocida ricomprende i seguenti campi di utilizzo:

- PT 01: Human hygiene biocidal products,
- PT 02: Private area and public health area disinfectants and other biocidal products,
- PT 03: Veterinary hygiene biocidal products,
- PT 04: Food and feed area disinfectants,
- PT 05: Drinking water disinfectants,
- PT 06: In-can preservatives,
- PT 11: Preservatives for liquid-cooling and processing systems,
- PT 12: Slimicides.



Promox S.p.A. – Via A. Diaz 22/a – 21038 – Leggiuno (VA) – tel. 0332 648380 – fax 0332 648105
Sede Legale Via Carrobbio, 11 – 21100 Varese – Codice fiscale e partita IVA 01379120122
REA 177498 – Reg. Impr. Di Varese n. VA133-11489 – C.C.I.A.A. 177498

Promox, quale produttore di Acido Peracetico, ha confermato nuovamente la propria volontà di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa Biocidi impegnandosi a partecipare con altre aziende produttrici alla Notifica del principio attivo nei tempi e nelle modalità previste.

Si apre quindi una nuova Fase nella quale si dialogherà con lo Stato membro deputato e che ci auspichiamo porterà all'inserimento del prodotto Biocida nell'Annex I, come richiesto dalla Normativa stessa. In questa fase potranno essere richieste ulteriori informazioni e/o nuovi studi se quanto sino ad ora emerso non fosse sufficientemente esauriente.

L'utilizzatore finale potrà proseguire l'impiego dell'acido peracetico solo nei settori applicativi e con le modalità che verranno indicate nel dossier ed autorizzate dallo stato incaricato della verifica; **ogni altro impiego e/o modalità applicativa non sarà più permessa se non dopo una ulteriore Verifica ed Autorizzazione da parte delle Autorità competenti.**

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell'European Chemicals Bureau alla pagina web <http://ecb.jrc.it/> sezione Biocides, nel quale sono riportati i principi attivi identificati e notificati, oppure rivolgersi direttamente a Promox S.p.A. all'indirizzo e-mail: gabriele.minotti@promox.eu. Il testo della Direttiva e successivi aggiornamenti sono consultabili presso il sito: <http://europa.eu.int/eur-lex>.

PROMOX S.p.A.

Via A. Diaz, 22/a 21038 Leggiuno (VA)

Tel. +39/0332/648380

e-mail: info@promox.eu

Numero di Emergenza +39/0332/649267 Attivo 24 Ore su 24

Fax +39/0332/648105

Sito Internet: <http://www.promox.eu>